



**CITTA' di MAGENTA**

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SETTORE SICUREZZA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**N. 47**

**Numero Generale 1015  
del 20/11/2014**

**Oggetto: CONTROLLI AMMINISTRATIVI ALLE  
IMPRESE - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI  
PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI  
LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE**

Determinazione esecutiva dal 24/11/2014



## **CITTA di MAGENTA**

Settore Sicurezza e Attività Produttive  
Servizio Suap  
Attività Economiche

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto

**CONTROLLI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE**

### **IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.07.2014, immediatamente eseguibile, sono stati approvati gli schemi contabili dell'esercizio finanziario 2014;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 19.09.2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014;

Premesso inoltre che:

- l'art. 7, comma 1, del D.L. 13/05/2011, n. 70 recante "*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*", convertito in L., con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della L. 12/07/2011, n. 106, così come convertito dall'art. 11, c. 7, del D.L. 06/12/11, n. 201, convertito in L. 22/12/11, n. 214, sotto la rubrica "semplificazione fiscale", ha introdotto, al dichiarato fine di "*ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti*", nuove modalità dei controlli amministrativi esercitati in forma d'accesso ad attività commerciali da parte di qualsiasi autorità competente, stabilendo che devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo;
- l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 Aprile 2012, n. 35, ha previsto le linee guida che conformano le attività di controllo esercitate dagli enti locali, stabilendo i principi di chiarezza della regolazione, proporzionalità del rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e del coordinamento;
- la Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 dispone all'art. 11 "*..la Polizia Locale, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di Leggi, regolamenti e provvedimenti Statali, Regionali e Locali*;
- il presente provvedimento, relativo agli interventi di competenza del Corpo di Polizia Locale di Magenta, si colloca nell'ambito della predisposizione dei percorsi operativi che vogliono realizzare un sistema di controlli sempre più efficiente e razionale, come tale è suscettibile delle modificazioni che si rendano necessarie al fine di

armonizzarlo con i provvedimenti di portata più complessiva, di competenza dell'intera Amministrazione comunale;

Considerato che il Comando di Polizia Locale Di Magenta, per svolgere i compiti Istituzionali di Polizia Amministrativa, effettua accessi nei locali delle imprese ed è quindi necessario individuare i criteri cui attenersi per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso gli stessi, in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza;

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione dell'art. 7 citato sopra, che richiama espressamente l'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 Maggio 2003, si deve considerare impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica ed in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica;
- in particolare il comma 2, lettera a), numero 2) del citato articolo ha integrato la suddetta disciplina generale con particolare riferimento alle amministrazioni locali, comprese nel "*livello substatale*" di sua applicazione, precisando come, ai fini in parola, gli accessi presso i locali delle imprese effettuati, tra le altre, dalle Forze di Polizia Locali, debbono essere oggetto di programmazione periodica, demandando ai Comuni, inoltre, il coordinamento degli accessi effettuati;
- la disposizione in commento ha altresì precisato le ipotesi in cui la disciplina dinanzi menzionata è derogata. Ad integrazione dei casi, contemplati dal comma 1 dell'art. 7 del D.L. 13/05/11, 70, di "*controlli per salute, giustizia ed emergenza*", è stato stabilito che le suddette disposizioni non si applichino ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, numero 81; a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica; ed, infine, a quelli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;
- sotto il profilo oggettivo per "*controllo amministrativo in forma d'accesso*" da esercitarsi "*presso i locali delle imprese*" viene inteso il controllo espletato all'interno di un fabbricato, restandone escluse le attività di tal genere effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Preso atto altresì che:

- unitamente agli obblighi di programmazione, sussistono obblighi di trasparenza di cui ciascun ente deve farsi autonomamente carico, in conformità con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- a seguito di Intesa, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, in data 24 gennaio 2013, in attuazione del comma 5 dell'art. 14 del DL 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35, sono state approvate "*linee guida in materia di controlli*";

Ritenuto che:

- si effettuano accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da cittadini, singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa, qualora siano presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica) sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente. Potranno essere presi in considerazione esposti anonimi che, per i loro esaustivi contenuti, diano chiare indicazioni circa la sussistenza di un illecito. Tali esposti saranno, quindi, inseriti nell'elenco mensile di

programmazione in ordine di data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste inerenti attività soggette ad un termine che possano avere maggiore priorità;

- gli uffici interni all'Amministrazione, coinvolti a vario titolo nel SUAP, a titolo di uffici competenti per materia, con riferimento ad attività produttive o servizi o quali titolari di endoprocedimenti tecnici (a titolo esemplificativo urbanistica e ambiente) sono tenuti a trasmettere al Comando di Polizia Locale, per la programmazione mensile, le richieste di accesso nei locali o luoghi delle imprese per la definizione dei procedimenti amministrativi scaturenti da istanze, SCIA e atti similari, o da esposti, esclusi i casi di flagranza di illecito o di riscontrata fattispecie di reato.

Rilevato che attualmente il maggior numero di attività di carattere economico si attivano mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), per la quale la vigente normativa (art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241) consente la verifica di quanto dichiarato entro un termine massimo di 60 giorni;

Richiamati gli artt. 13 e segg. della L. n. 689/1981 che disciplinano il procedimento sanzionatorio e gli atti di accertamento ispettivi;

Visti:

- la L.R. n. 4/03 recante "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana"
- il D.L. n. 70/11, convertito con modificazioni in L. n. 106/11;
- il D.L. n. 5/12, convertito in L. n. 35/12;

Visto l'art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

## D E T E R M I N A

1) **di approvare** i seguenti criteri per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali delle imprese, in applicazione dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'art. 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:

1a) le imprese assoggettate alle modalità di controllo contemplate dalla presente disposizione sono costituite dai soggetti previsti dalla legge, e, in particolare:

- gli imprenditori di cui all' art. 2195 del codice civile;
- le società di cui all'art. 2200 del codice civile, ivi comprese le società cooperative di cui all'art.2511 del codice civile;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
- le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
- le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e, comunque, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle norme vigenti;

1b) per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nel presente atto, si intende quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria o accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia di elusione di tributi locali o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa.

Sono tali, a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio e attività produttive;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- polizia urbana e amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi e al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- sicurezza e regolarità del lavoro.

Rientra, inoltre, nell'ambito di applicazione dei criteri di cui al presente atto, l'attività di controllo strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti all'esercizio dell'impresa, demandati ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

1c) gli accessi effettuati dai responsabili del procedimento degli uffici del Comune, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese, sono programmati mensilmente e comunicati preventivamente al Dirigente Settore Sicurezza e Attività Produttive. Quelli per i quali si ritenga necessario il coinvolgimento del personale della Polizia Locale, quale fattispecie eccezionale non rispondente a scelte di controllo a campione ma correlate alla gravità della situazione ipotizzata, devono essere comunicate all'indirizzo mail del Comando specificandone l'oggetto;

1d) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da cittadini, singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa, sono effettuati qualora siano presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica) sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente. Potranno essere presi in considerazione esposti anonimi che, per i loro esaustivi contenuti, diano chiare indicazioni circa la sussistenza di un illecito. Tali esposti saranno, quindi, inseriti nell'elenco mensile di programmazione in ordine di data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste inerenti attività soggette ad un termine che possano avere maggiore priorità;

1e) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da altri enti pubblici o economici, da aziende e agenzie regionali e locali, sono programmati mensilmente;

1f) in attuazione alla disposizione normativa di cui al c. 2 dell'art. 14 D.L. 5/2012, sopra citato, relativa alla necessaria indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle attività di controllo all'interno delle imprese, il Corpo di Polizia Locale adotta come modello di controllo le schede allegate alla presente determina, che ne costituiscono parte integrante. Si precisa che le modalità di controllo ivi indicate non possono essere considerate esaustive delle verifiche ulteriori, condotte presso i competenti uffici a seguito delle risultanze emerse durante l'accesso, e delle verifiche che già durante

l'accesso si rendessero immediatamente necessarie in relazione a quanto emerso durante gli stessi accertamenti in essere;

2) **di dare atto** che sono da ritenere **esclusi** dalla disciplina di cui articolo 7, commi 1, lettera a) e 2, lett. a), della predetta normativa, e sono pertanto consentiti, i controlli amministrativi in forma d'accesso, anche al di fuori di attività di programmazione e coordinamento, nelle seguenti materie :

2a) Controlli da effettuare per "l'accertamento di reati e per motivi di "giustizia". A titolo esemplificativo sono tali i controlli per l'accertamento di reati previsti dal codice penale connessi con attività commerciali (es. art. 474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto);

2b) Controlli da effettuare "a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

A titolo esemplificativo sono tali i controlli sulle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. - R.D. 18 luglio 1931, n. 773), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una "autorizzazione di polizia" (es. esercizi pubblici, comprese strutture ricettive e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di pubblico spettacolo e intrattenimento, circoli privati, commercio di oggetti preziosi, agenzie di affari, ecc.) e di phone-center (artt. 8, 9 e 17 T.U.L.P.S.). Suddetti controlli, previsti dall'art. 16 del T.U.L.P.S., devono avere ad oggetto la verifica " dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità".

2c) Controlli da effettuare per ragioni di "necessità ed urgenza".

A titolo esemplificativo sono tali i controlli: - in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante che non abbia comportato preventivo accesso ispettivo - richiesti con ordine legittimo del superiore gerarchico.

3) **di stabilire** che, sulla base delle indicazioni che ciascun ufficio, interno o esterno all'Amministrazione, farà pervenire entro il giorno 5 di ciascun mese (con proroga al giorno feriale successivo in caso di coincidenza con giornata festiva) con apposita comunicazione, si procederà, a cura del Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Produttive, o suo delegato, ad elaborare la lista dei controlli mediante accesso ispettivo alle imprese sulla base dei seguenti criteri, ispirati alle linee guida adottate in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni del 24 gennaio 2013:

3a) **proporzionalità al rischio** a tale scopo, verrà data priorità ai controlli richiesti da cittadini a tutela di propri presunti diritti ovvero richiesti da pluralità di cittadini, singoli o associati;

3b) **tutela dei soggetti deboli** verrà data priorità agli accessi funzionali e verifiche di illeciti che vedano quali soggetti passivi minori o utenti cosiddetti "deboli" (es. in materia di vendita/somministrazione di alcool, accesso ad apparecchi per il gioco lecito, ecc...).

La programmazione, che potrà avere anche cadenza superiore al mese, risponde alle esigenze di coordinamento funzionale, a rendere più efficaci e razionali i controlli ed al contempo ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni.

4) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari Generali per la sua registrazione, pubblicazione all'Albo Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale.

Allegati:  
schede di controllo ..

**IL DIRIGENTE**  
**Settore Sicurezza e Attività Produttive**  
Dott.ssa Monica Porta

Coordinatore del Servizio / Istruttore pratica

----- / -----MP-----

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Monica Porta;1;3675097



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1113**

Settore Proponente: **Settore Sicurezza e Attività Produttive**

Ufficio Proponente: **Attività Economiche**

Oggetto: **CONTROLLI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI  
PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE**

Nr. adozione settore: **47**

Nr. adozione generale: **1015**

Data adozione: **20/11/2014**

## Visto contabile

Gestione Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/11/2014

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Davide Fara;1;3212902